



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 73 del 30-04-2021

**OGGETTO:** CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **11:00**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	SAVARESE MARIO	SINDACO	Presente
2	ORAKIAN MORRIS	ASSESSORE	Presente
3	QUERINI ULDERICO	ASSESSORE	Presente
4	MODICA SONIA	ASSESSORE	Presente
5	POSSIDONI MASTROPIETRO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
6	DI BIAGIO CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il SIG. MARIO SAVARESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## RICHIAMATI

- l'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

- l'articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone unico Mercatale);

- l'articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: "Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati."

## RICHIAMATA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2021 "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Legge 27 Dicembre 2019, n. 160" con la quale il Comune di Ardea ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni ed è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

- con il regolamento suddetto si è stabilito, in deroga all'art. 40 commi 1 e 2 ed all'art.81 commi 1 e 2 dello stesso regolamento, il termine di pagamento della rata unica e della prima rata (in caso di rateizzazione per importi superiori alle soglie fissate nel citato regolamento) delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni permanenti, esclusivamente per l'anno 2021, è il 31 maggio 2021

## RICHIAMATI

- gli articoli dal 26 al 34 e dal 76 all'80 del citato Regolamento che stabiliscono la determinazione delle tariffe

annuali e temporanee in relazione al valore economico della disponibilità dell'area ed alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'occupazione. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria permanente e temporanea, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2020 e successive modificazioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

RICHIAMATI i commi 826, 827, 831, 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero annosolare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari ad euro 1,00 (comma 831);

d) la tariffa di base annuale, al metro quadrato, per occupazione di suolo con Mercati che si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 841);

e) la tariffa di base giornaliera, al metro quadro per giorno, per occupazioni con Mercati che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 842);

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma

fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche);

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 30 comma 1 del D.L. 22.03.2021, n. 41 "Decreto sostegni" ha prorogato il termine di esenzione dal pagamento del Canone Unico dal 31 marzo al 30 giugno 2021, esenzione già precedentemente prorogata dal 01 gennaio al 31 marzo 2021 dall'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Decreto ristori";

ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico derivante dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come esposte nel quadro tariffario (allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, così come del Canone Patrimoniale di cui alla citata delibera consiliare, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

RILEVATO

- che la Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 34 del 19

Maggio 2020 (Decreto Rilancio), all'art. 106, comma 3 bis, ha disposto il differimento del termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021;

- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31.03.2021;

- che il D.L. 22.03.2021, n. 41, "Decreto sostegni" all'art. 30 comma 4 ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 30.04.2021;

con votazione unanime favorevole,

### **DELIBERA**

1. Di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come risulta dall'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di stabilire che, per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni di suolo permanenti, il termine di pagamento della rata unica e della prima rata (in caso di rateizzazione per importi superiori alle soglie fissate nel citato regolamento), esclusivamente per l'anno 2021, è il 31 maggio 2021;

3. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

4. Con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 30-04-2021

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

**AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:**

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 30-04-2021

**IL DIRIGENTE**  
GIANLUCA FARAONE

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

**IL SINDACO**  
SIG. MARIO SAVARESE

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005